1319 C

"SE CONVENGA ABOLIRE
LE CORTI DI APPELLO."

DISCORSO

DI

FRANCESCO BOBOLINI

PRONUNZIATO IN OCCASIONE

CHE LA

JONIA UNIVERSITA'

LA LAUREA DI DOTTORE IN LEGGE.

ΕΣ
340
ΒΟΒ
1839

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

CORFU',
NELLA TIPOGRAFIA DEL GOVERNO
1839.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
No: 14615
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

347.08
BOB

Al Prestantissimo Cav. STAMO GANGADI

Presidente.

Prestantissimo Cav. DEMETRIO CO. DALLA DECIMA

Nobile Cav. DIONISIO CO. FLAMBURIARI

Membri

della Commissione Generale di Pubblica Istruzione

ec. ec. ec.

Questo tenue lavoro che per eccitamento altrui più che per mio consiglio presento oggi al Pubblico vuol essere a Voi consecrato come frutto di quella educazione ch' io debbo in gran parte alla saggia direzione ed al paterno incoraggiamento che per incessanti cure sapeste dare ai Patrj Studj, e nel quale la studiosa gioventù Jonia trova sempre un conforto alla dolorosa perdita dell' Illustre suo Benefattore, il CONTE DI GUILDFORD, *la cui memoria non potrà mai per lungo volger di secoli venir meno nel cuor di alcun Greco. Ma nel mentre m' è dolce l'adempiere a così grato dovere, mi torna ben discaro il non potervi offerire cosa che meglio si convenga all' eminente Vostro merito, ed a' numerosi titoli che*

il costante Vostro cooperare al bene dell' istruzione Vi ha di già acquistati alla riconoscenza e venerazione di ogni studioso. Conscio pertanto della singolare benevolenza che fra le molte rare prerogative adorna pure l' animo Vostro, io confido che qualunque essere si voglia il valore di questa mia offerta non isdegnerete di gradirla almeno come una fedele testimonianza del profondo rispetto, con cui ho l' onore di dichiararmi.

Corfù li 27 Giugno 1839.

Di VV. PP. e Nob. SS.

Umil.° Ub.° Dev.° Servidore

F. Bobolini.

AVVERTIMENTO.

Quand' io, profittando di quella facoltà che a' Candidati è concessa dall' Articolo 48.° del Regolamento organico dell' Università nostra, mi proponeva di discutere pel giorno del conferimento della Laurea questa tesi non ad altro io mirava che ad adempiere ciò che in quella circostanza il mio amor proprio esigeva, e non mai a comporre una dissertazione pel Pubblico. La grata impressione però che, oltre ogni mia aspettativa, sembra avere prodotta nella mente degli uditori la lettura di questo discorso mosse taluni a consigliarmene la pubblicazione ed a desiderarnela con vivo ardore; nè dal canto mio avrei potuto per alcun modo non valutare un consiglio che venivami da persone autorevoli nella Scienza ed imparziali, e non appagare un desiderio che partiva dall' animo di persone rispettabili. Questa spiegazione, come che affatto inutile pel Lettore benevolo, potrà valere per que' tali, che traendo partito dalla tenuità dell'opra volessero attribuirne la pubblicazione a vaghezza di laude o a vanagloria.

En regardant toujours la droiture dans les décisions comme le but dominant, on doit considérer la celerité, l' économie, la simplicité, comme des buts secondaires, ou des buts collatéraux.

Benth. Organ. Judic.

In Giugno dell' Anno 1835 proposta venne all' Accademia delle Scienze Morali e Politiche di Parigi la quistione, *se convenga togliere interamente dall' Ordine Giudiziario le Corti di Appello*; quistione, di cui si sente bene l' importanza, lorchè si consideri che l' amministrazione della giustizia è una delle condizioni indispensabili all' esistenza di ogni Civile Società, e che siffatta condizione non è meglio adempiuta se non quando la giustizia venga amministrata non solo nella maniera più pronta e men onerosa, ma, ciò che maggiormente interessa, nel modo ancor più sicuro. Il Sig. Berenger, uomo distintamente noto nelle discipline giudiziarie e legislative, si è l' autore di questa proposta, ed avvegnachè fosse ben naturale che nel produrla dovess' egli dichiararsi per l' opinione affermativa sopra ragioni adequate all' importanza del soggetto, nulladimeno non l' ha egli presentata in via di tesi affermativamente risoluta, ma sì bene come una quistione meritevole delle meditazioni de' Pubblicisti e di coloro cui stà a cuore il perfezionamento delle sociali istituzioni. (1)

(1) La quistione non era già nuova nel 1835: noi la troviamo discussa assai prima di quest' epoca dal Sig. Royer-Collard. Veggasi il Cap. II. della sua introduzione all' opera. *Lettres sur la Cour de la Chancellerie d' Angleterre ec.* Egli è però

Il tema proposto è certo fra quelli che direttamente interessano tutte le classi della Società. Una conchiusione erronea, sancita dal Potere, foss' ella favorevole o contraria allo stabilimento degli Appelli, sarebbe sempre funesta all' amministrazione della Giustizia, ma lo sarebbe assai più nel secondo caso, perocchè favorendo allora un' innovazione dannosa darebbe luogo ad un male tutto positivo. Ciò fa sentire con quanta accuratezza vogliano essere esaminate le opinioni di coloro che raccomandano la soppressione degli Appelli; come, trattandosi di abbattere una istituzione oramai inveterata, il Potere non vi si possa determinare che sopra ragioni ben chiare e convincenti; e come in fine nel dubbio si debba più presto preferire uno stato di cose già sperimentato anzichè dar opera ad un cangiamento, di cui non si possono appieno conoscere gli effetti. Le osservazioni pertanto che si offerirono alla mia mente considerando i motivi, su' quali l' opinione innovatrice si fonda, mi persuadono che non un semplice dubbio ma ragioni sentite di utilità parlano energicamente in favore dell' Istituzione che si vorrebbe sopprimere; ed è appunto con siffatte osservazioni ch' io ottenni dall' Onorevole Commissione il permesso d' intrattenere oggidì, o Signori, per alcun poco l' attenzione Vostra (1). Io non posso celarvi che la permissione

---

certo, qualunque d' altronde possa esserne stata la causa, che dopo soltanto la proposta del Sig. Berenger nel 1835 la quistione è stata da moltissimi dotti, fra i quali da' Signori Merlin, Simeon e Comte, considerata degna di attento e minuto esame.

(1) Pel Regolamento organico dell' Università Jonia i gradi accademici vengono conferiti con solenne cerimonia, alla quale presiede la Commissione Generale di Pubblica Istruzione, ed il candidato è ammesso in siffatta occasione a sostenere una tesi sopra qualunque argomento relativo alla facoltà nella quale riceve il grado, colla previa licenza però della Commissione medesima, cui devesi prima assoggettare il manoscritto per la Sua approvazione.

concessami non debbasi in gran parte attribuire a benigna condiscendenza: ella è questa una doverosa dichiarazione che mi sento nella necessità di far precedere ond' esortarvi a voler essere meco indulgenti qualora ciò che V'offero non fosse per corrispondere alla Vostra espettazione. Nella fiducia però di vedermi benignamente tollerato m'accingo ad esporvi le mie idee sull' argomento in discorso.

A giudicare della bontà di una qualsiasi istituzione non è punto, a mio credere, necessario l'occuparsi ad investigarne la storica sua origine, quando considerata sotto il rapporto scientifico si trovino sode ragioni che le servono di fondamento e ne dimostrano ad evidenza l' utilità. Qualche Scrittore nulladimeno (1) nell'accennare quale sia stata nel suo Paese l' origine storica degli Appelli ha detto ch' essi nati essendo colla feudalità avrebbero dovuto con quella cadere. Talchè per una identica ragione le cambiali nate sotto l' influenza di una politica persecuzione avrebbero dovuto con quella cessare; ed a siffatto modo ragionando dovrebbonsi abolire le migliori istituzioni, le quali, come che surte sotto l' azione di un assurdo sistema o di un ordine di cose che non più esiste, continuano pure ad essere di una immediata e non dubbia utilità. Qualunque sieno state dunque le circostanze che ne' diversi Paesi possono aver dato origine agli Appelli, a nulla giova il farne ricerca, perocchè niente se ne potrebbe conchiudere di essenziale alla soluzione del problema che ci occupa.

Molto conto si è pur fatto della dottrina di Ulpiano intorno lo spirito di questa istituzione per dedurne delle conseguenze alla medesima sfavorevoli. Questo Giureconsulto stabilisce come fondamento degli Appelli il pericolo che i primi giudici possano mal giudicare o per *imperizia* o per *iniquità*;

---

(1) Royer-Collard nell' introduzione poc' anzi citata.

e tale dottrina è stata poi ciecamente abbracciata per addurre che gli appelli fanno nascere il discredito della Giustizia, in quanto che, si dice, autorizzasi il dubbio ch' ella possa restarne snaturata dall' ignoranza, o ciò ch' è ancor più terribile dall' iniquità. Questo argomento non mi sembra troppo giusto per più ragioni. Si ammetta pienamente in primo luogo il principio di Ulpiano, suppongasi pure con essolui che il verace ed unico fondamento delle appellazioni sia il pericolo che l' ignoranza o l' iniquità prevalere possano in un primo giudizio, non è, a parer mio, il discredito della Giustizia la conseguenza che si può dedurne, perocchè se l' opinione pubblica accorda all' istituzione degli appelli un fondamento siffatto, se tale è l' idea da cui sono generalmente dominati gli spiriti intorno la necessità delle appellazioni, questa istituzione lungi dal contribuire al discredito della Giustizia, è anzi una istituzione rassicurante, ed il sopprimerla sarebbe una scossa ben funesta all'opinione della sicurezza de' privati diritti. Credo piuttosto che la conchiusione, cui menare potrebbe il principio di Ulpiano sarebbe l' inutilità degli appelli. E di fatti se vogliasi ravvisare nelle Corti di appellazione una semplice guarentigia contro l'*imperizia* o l' *iniquità*, nulla certamente si può trovare di più inutile quanto lo stabilimento di queste magistrature, perocchè questa pretesa guarentigia non da altro può nascere che da un maggior grado di scienza e di probità ne' secondi giudici; ma ritenendo allora questi come giudici di Prima Istanza non avremo forse la medesima guarentigia senza bisogno di un doppio grado di giurisdizione? Queste riflessioni convincono in vero ognuno come la dottrina di Ulpiano non giustifichi minimamente la necessità degli appelli; ma pria però di attaccare sull' appoggio di essa l' istituzione di queste Corti, come si è fatto, conveniva indagare se per avventura non si erigesse ella sur una base più solida.

Per poco che fissare si voglia il pensiero su questo particolare non si tarda ad accorgersi esservi un fatto necessario ed immutabile, ricavato dalla stessa morale natura dell' uomo che serve di fondamento alla revisione de' giudicati. Se la giustizia potesse venire amministrata da esseri inaccessibili all' errore, non potrebbesi certo non ritenere le appellazioni forse del tutto inutili; ma dovendo il deposito delle leggi e della giustizia essere nelle mani degli uomini, l' errore potrà sempre trionfare ne' giudizj, essendo la fallibilità inerente all' umana natura. Se le qualità morali de' giudicanti resi pur anco indipendenti da ogn' influenza politica ed economica offrono all' opinione pubblica delle sicure guarentigie contro il pericolo della prevaricazione, non ne danno però delle egualmente certe contro il pericolo della fallibilità. Al pronunziarsi dunque di una sentenza si può ben essere sicuri che l' iniquità non vi abbia preso parte, ma non si può essere del pari certi che non vi vada frammisto l' errore. Questa incertezza, questo dubbio surge naturalmente nell' animo di chi soccombe nel primo giudizio, perocchè è una necessaria conseguenza dell' opinione dell' umana fallibilità, ed in tale stato di necessaria dubbiezza la revisione del giudicato, oltrecchè serve a proteggere i privati diritti contro la fallacia de' giudizj, soddisfa altresì al bisogno dell' opinione pubblica. Non a buona ragione dunque il Sig. Berenger attribuisce il dubbio che nasce sulla rettitudine del giudicato allo stabilimento degli appelli, e ne conchiude quindi che l' istituzione loro produca il discredito della giustizia, perocchè tutt' altro, come si è veduto, è il fondamento di questo dubbio, egli nasce da ben altra causa, e le appellazioni al contrario se pure non riescono ad estirparlo influiscono certo a mitigarne la forza, e ad accreditare quindi vieppiù la giustizia presso la pubblica opinione.

Questa ragione dedotta dall' umana fallibilità, e

ch' io considero come il principale fondamento degli appelli non è punto sfuggita ai partigiani dell'opinione contraria, ma avendone eglino superficialmente assai valutata l' efficacia non ne addussero in confutazione che argomenti del pari superficiali. È pur vero, dicono essi, che l' errore può aver luogo nel primo giudizio, ma chi ci assicura che non segua esso pure nel giudizio di revisione, e che non segua piuttosto in quest' ultimo anzichè nel primo? Donde trarrete voi la certezza sulla rettitudine del secondo giudizio, massime se questo sia discorde da quello del primo Foro? Io non mi farò a dimostrare l' inefficacia di tale argomentazione con ragioni dedotte dalla superiore dottrina o dal maggior numero de' giudici componenti la Corte di Appello, perocchè potrebbesi giustamente osservarmi collo stesso Sig. Berenger che basterebbe mantenere questa sola magistratura sopprimendo quella di Prima Istanza, ovvero, comporre quest' ultima degli stessi elementi per avere la desiata certezza fin dal primo giudizio senza bisogno di una doppia giurisdizione. L' osservazione sarebbe in vero decisiva, nè ammetterebbe alcuna risposta. Credo però essere ben altre le ragioni, su cui la certezza del giudizio in secondo grado si fonda.

Che sia impossibile l'offerire delle perfette guarentigie contro l' erroneità de' giudizj, io l' ho già detto poc'anzi, ma sebbene contro il pericolo dell'errore non si possano avere delle garanzie giudiziarie pienamente efficaci se ne possono però ottenere dal più al meno; ed una buona organizzazione deve certamente portarle al maggior grado possibile, essendo del massimo interesse che la giustizia venga nel modo più sicuro amministrata. Sono dunque ben lungi dal voler qui sostenere che una piena certezza possa aversi sulla rettitudine logica del giudizio appellatorio, ma credo bensì di poter dimostrare che questo giudizio dev'essere essenzialmente meno erroneo, e meritevole sotto

questo rapporto di un grado di confidenza assai maggiore.

Una causa non in altro ordinariamente consiste che in un problema il quale si presenta ai giudici per la conveniente soluzione ; problema più che altri difficile in quanto che la verità viene possibilmente dall' interesse soppressa e contraffatta; problema più che mai importante in quanto che è il Potere che lo deve risolvere. (1) In materie suscettive di discussione è da costante esperienza dimostrato che l' uomo non perviene ordinariamente alla verità se non per la via dell'errore; e se ciò accade quando la discussione è animata dal solo amore del vero, quando gli sforzi de' propugnatori

---

(1) Ho detto che *ordinariamente* una causa consiste in un problema, perocchè non è sempre l' incertezza de' diritti che rende necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria, esso ha non di rado per oggetto di astrignere il debitore pervicace all'adempimento di un obbligo d'altronde incontrovertibile. In quest'ultimo caso l'appello non dovrebb' essere giammai ammesso, perocchè non concorrendovi la possibilità dell' errore cessa interamente la necessità di una revisione : e mi farò lecito di osservare a tale proposito che, se in un sistema di Organizzazione Giudiziaria debbonsi ritenere alcune cause appellabili ed altre non soggette ad appello, non si potrebbe dare a questa classificazione niun altro ragionevole fondamento se non la differenza che ho di sopra accennata, e non mai il pecuniario valore di ciò che forma il soggetto della domanda giudiziale. Se così fosse il rimedio dell' appello avrebbe un' applicazione pienamente conforme allo spirito dell' istituzione sua, ed il Signor Royer-Collard non avrebbe potuto dire in favore della sua tesi : " *Il paraît que tout en voulant conserver deux degrés de juridiction, on a reconnu que les appels présentaient de graves inconvéniens; c' est pourquoi on a cherché à en limiter le nombre, et on les a interdits dans les causes que l'on supposait ou moins importantes, ou moins difficiles à juger.*" Aggiugnerò di più che il fatto solo di avere oggidì ritenuta l' appellazione per alcune cause e di averla interdetta per talune altre dà anzi chiaramente a divedere come il doppio grado di giurisdizione non sia l' inutile retaggio di un antico ordine di cose, ma l'effetto di una sentita necessità.

sono tutti diretti verso quest' unica meta, quanto più facilmente non sarà ciò per avvenire nel contenzioso giudiziario, dove il conflitto degl' interessi rende divergenti le mire de' litiganti, ed il trionfo dell' errore diviene tanto più probabile in quanto che è favorito da un' artifiziosa sofistica? Qual mai è la fiducia che può accordarsi al giudizio che nasce in mezzo a questa prima lotta dell' errore colla verità, dove quest' ultima troppo sicura forse del suo trionfo non ha pensato ad armarsi contro le artifiziose macchinazioni del sofisma per non avere fors' anco potuto conoscerle o prevederle? Queste considerazioni fanno sentire quanto sia facile che la verità resti sagrificata in un primo giudizio, e quanto per conseguenza sia necessaria l' istituzione di una seconda magistratura per allontanare siffatto pericolo. Se la verità ha trionfato nella prima discussione, ella non può temere di ricomparire dinanzi alla giustizia, ma vi comparisce anzi più coraggiosa perchè illustrata e sostenuta dalle considerazioni del primo giudizio. S' ella in vece n' è rimasta oppressa, potrà riproducendosi rivendicare e far valere i suoi diritti. Una seconda discussione pone la mente nell' attitudine di giungere con maggiore facilità al vero, le ragioni dell' una e dell' altra parte si schierano tutte dinanzi alla giustizia, nulla più rimane inosservato, null'altro resta da addurre che possa far decidere la giustizia in senso contrario, ed ogni minima circostanza ha già ricevuto tutto lo sviluppo, di cui è suscettiva. I giudizj dunque della seconda magistratura saranno necessariamente meno fallaci, perocchè giugnendovi gli affari pienamente istruiti e più dibattuti, le decisioni non ne possono essere che più ponderate e più rette. Io non intendo assolutamente di negare essere impossibile che l' errore non segua in un giudizio di appellazione, ma credo però, dopo l' esposte ragioni, che la probabilità di questo caso sia in paragone ben inferiore a

quella che dee aversi sugli errori de' primi giudizj. Io l' ho già detto: contro la fallibilità non si possono avere guarentigie efficaci quanto quelle che trovansi stabilite contro il pericolo della prevaricazione; ma non pertanto non vuolsi trascurare di offerirne tutte le maggiori possibili. Se dunque la regola generale si è che le decisioni della seconda magistratura esser debbano più esatte che quelle del primo foro, il doppio grado di giurisdizione deve quindi essere mantenuto, quantunque possa talvolta accadere che per una strana eccezione siffatta regola abbia a fallire. Sarebbe in vero ben assurdo che mentre ogni disposizione legislativa si stabilisce sulla generalità de' casi, si dovesse quì raccomandare l' abolizione degli appelli sopra casi di eccezione.

Per quanto però sia vero nel fatto che il giudizio del secondo foro debba essere più retto che quello del primo, per quanto sia fuor di dubbio che la revisione de' giudicati sia un bisogno reale e di opinione ancora, non potrebbesi intanto negare che ogni quando i due successivi giudizj fossero fra loro difformi, la persuasione non dovesse rimanerne sospesa e vacillante. Ma ad evitare questo possibile inconveniente, dovremo forse appigliarci al partito di bandire le Corti di Appello, come viene consigliato dai nemici di questa istituzione, i quali dando a siffatto motivo un grandissimo peso ne hanno formato il perno principale de' loro attacchi? Noi abbiamo veduto che la revisione del primo giudizio è non solamente un bisogno reale, ma di opinione ancora; abbiamo veduto che senza di essa non si avrebbe più garanzia contro l' errore, e lo spirito pubblico resterebbe dominato da una funesta apprensione; vedremo ancora in seguito delle altre possenti ragioni per mantenere in pieno vigore la revisione de' giudizj. Ciò posto, ne viene che si deve del tutto rinunziare all' idea di abolire gli appelli, pe-

rocchè oltre al male effettivo, il male altresì di opinione, cui credesi per tal mezzo di rimediare, ne diverrebbe al contrario più grave. A ben altro consiglio conviene dunque attenersi per togliere l'incertezza che nascerebbe dalla discordanza di due successivi giudizj; ed avvegnachè non giovi punto alla mia tesi l'additare qui i mezzi onde pervenire a siffatto intento, mi farò lecito di osservare in generale, che il maggior grado di acquiescenza sulla esattezza del giudizio non nasce che dalla uniformità di due successive sentenze; ed osserverò poi in particolare che per avere siffatta uniformità in tutti i casi basterebbe, anche nello stato attuale di Organizzazione Giudiziaria, che la Suprema Magistratura, sotto qualunque nome sia ella conosciuta, potesse giudicare e sul fatto e sul diritto, ma non dovesse però esserne invocata se non quando i giudizj del primo e del secondo foro si trovassero fra loro discordi onde uniformarsi alla decisione dell' uno o dell'altro. In tal guisa si avrebbero sempre due sentenze uniformi, le quali offerirebbero una solida base di persuasione sulla verità e giustezza del giudizio. Osserverò di più che per siffatto modo i Tribunali di primo e secondo grado acquisterebbero quella meritata entità che oggidì non hanno, il Potere Giudiziario non sarebbe tutto concentrato nella Suprema Magistratura, ma vi si stabilirebbe un equilibrio salutare alla sicurezza de' diritti e all'opinione di questa sicurezza. L'Organizzazione Giudiziaria in Francia ha già da qualche tempo manifestato un progressivo movimento del tutto conforme a siffatti principj, perocchè vediamo che l' ultima Legge sulla interpretazione ha saggiamente conciliato il rispetto dovuto alla Corte di Cassazione co' riguardi che si merita l'unanimità di più Tribunali Sovrani. Del resto, senza più dilungarmi dal soggetto della mia tesi, a me basta l' avere stabilito come primo punto essenziale la necessità della revisione, senza di che ogni guaren-

tigia contro l'errore sarebbe tolta e l'opinione diverrebbe trepidante; nè so vedere, ammesso questo primo punto, qual altro mezzo possa meglio consolidare la persuasione sulla verità e giustezza del giudizio se non l'uniformità di più sentenze. *Revisione* dunque, *pluralità di uniformi giudizj*; ecco due condizioni che mi sembrano essenziali ad una buona organizzazione.

Oltre alle ragioni fin qui esposte diverse altre considerazioni concorrono ancora a dimostrare l'importanza della revisione de' giudizj.

Se vogliasi in primo luogo considerare essere non poche le sentenze de' Tribunali che proferite vengono ad unanimità, si converrà ben tosto essere questo un altro forte motivo per mantenere in vigore la revisione. Dalla statistica giudiziaria della Francia compilata dal Sig. Renovard si raccoglie che un quarto appena de' giudizj sono pronunziati ad unanimità, e che più della metà non presentano che la maggioranza di un solo voto. Questo scisma di opinioni nel seno dello stesso Tribunale quanto più incerti non deve renderci sull'esattezza del giudizio; e quanto maggiore per conseguenza non dee farci sentire il bisogno di una revisione? Se il numero de' giudici componenti una magistratura giudiziaria è in se stesso una guarentigia, egli è certo che questa vien meno ogni quando non s'abbia l'uniformità, e diviene quasi nulla quando il giudizio non presenti che la maggioranza di un solo voto. In questo ultimo caso non si ha più una decisione dettata dalla piena intelligenza del magistrato, ma il solo parere di un uomo, a cui la Legge accorda necessariamente la medesima forza.

Una seconda considerazione mi persuade ancora dell'importanza degli appelli, e dell'influenza loro sulla esattezza de' giudizj. La revisione non solamente nell'azione sua contribuisce all'amministrazione esatta della giustizia, ma esercita altresì una

morale influenza che con efficacia non minore coopera allo stesso scopo. Abolendo gli appelli non solo svanirebbe ogni guarentigia sulla verità de' giudizj, non solo l'opinione resterebbe sempre vacillante sotto questo rapporto; ma di più l'inappellabilità non tarderebbe a rendere i giudici assai meno interessati nella giustezza delle loro decisioni, perocchè il loro amor proprio non troverebbesi più esposto alle censure di una Corte superiore; non più quindi sarebbon eglino guidati da un severo spirito di esame ma diverrebbero piuttosto passivi nel loro pensare; le opinioni più superficiali, che sono sovente le più fallaci, troverebbero facile accesso nella mente loro; e la verità che in materie giudiziarie si presenta spesso ricoperta da dense tenebre difficilmente potrebbe a traverso delle medesime far pervenire la sua luce fino all'altare della giustizia. L'istituzione dunque degli appelli, oltre a' vantaggi di sopra divisati, influisce eziandio a far sì che i giudizj del primo Foro sieno più ponderati e più retti. Un altro fatto offertone dalla statistica mentovata poc'anzi sembrami potersi ritenere come una prova di questa verità. Sopra 260,000 processi civili soli 10,000 veggonsi portati in grado di appello. Io non voglio attribuire questa tenue proporzione alla sola influenza da me dianzi avvertita, ma non sono punto lontano dal credere che si sarebbe stati nella disposizione di attaccare un numero di sentenze assai maggiore qualora le appellazioni si fossero trovate soppresse. Non so quindi con quanta ragione il Sig. Royer-Collard, parlando de' giudici del primo Foro abbia potuto dire: "*Eux mémes n'apportent dans leurs délibérations qu'un examen bien moins sérieux et moins approfondi; ils laissent aux juges supérieurs les soins de suppléer à leur négligence:*" soggiugnendo poco dopo: "*Plus on restreindra le nombre des juges, plus il sera facile de les trouver*

capables et consciencieux. On ne verra plus d'exemples de cette négligence coupable par la quelle beaucoup trop souvent le tribunal se fie à l'examen ultérieur de la cour, et la cour à l'examen préalable du tribunal." Com'è mai possibile che i giudizj sieno resi con quella colpevole negligenza che l'anzidetto Autore asserisce, mentre fra 260,000 processi 10,000 soltanto sono portati a revisione? Osserverò inoltre che se, tolti gli appelli, l'esame profondo delle cause resta raccomandato alla sola coscienza de' giudici, sotto il sistema però delle revisioni esso è raccomandato eziandio all'amor proprio, a cui l'uomo sagrifica i riguardi più delicati e talvolta gli stessi doveri della coscienza. "*La justice*, prosegue il detto Scrittore, *sera plus expéditive et moins chère:*" sì, ma lo sarà sovente col sagrifizio della verità e della ragione. Coll'istituzione degli appelli avete pressappoco gli stessi vantaggi non disgiunti però quasi mai dal trionfo della ragione, perocchè se tutte quasi le sentenze del primo Foro, toltane una minima parte, non sono portate a revisione, non è certo la necessità che lo impedisce, ma la ragione che lo consiglia. Gl'inconvenienti dunque che il Sig. Royer-Collard attribuisce agli appelli ed i vantaggi ch'egli si ripromette dalla loro abolizione sono affatto immaginarj; ed il Sig. Berenger, anzichè conchiudere che gli appelli potevano considerarsi inutili, perchè in 260,000 cause non hanno abbisognato che per sole 10,000, avrebbe piuttosto dovuto dire, grazie all'istituzione degli appelli che la Società può rallegrarsi di un risultato sì fausto, e che offre in pari tempo una sicura prova del modo vero e retto, con cui la giustizia si amministra.

Non di rado finalmente interviene che i Tribunali pronunziino sopra ragioni tutto loro proprie, voglio dire, sopra ragioni non affatto avvertite nè dedotte in discussione dalle parti contendenti; ed ognuno per esperienza sua conosce come talune

volte le ragioni che ci sembrano le più sode e fondate divengano per noi stessi assurde dopo avere prestato orecchio alle altrui confutazioni. Non sarebbe dunque raro il caso che quel medesimo Giudice che ha deciso in un senso fosse poi disposto a convenire, nell' intimo almeno dell'animo suo, sulla fallacia del proprio giudizio. Ma a qual pro? La sentenza è già definitiva, l'errore dev' essere rispettato, e la ragione fremente dee lasciarsi spogliare de' suoi diritti. Questi scandalosi esempj non tarderebbero ad avere un' influenza ben trista, per quanto rari d' altronde potessero essere. L' idea che un errore possa seguire nel primo giudizio, avvalorata dal fatto, sarebbe pe' male intenzionati un adescamento a promuovere e sostenere le liti più ingiuste; e sicuri che un primo errore è senza rimedio non mancherebbero d' altronde di porre in opra ogni studiato artifizio, ogni cavillo per sorprendere la verità ed opprimere la ragione; l' amministrazione quindi della giustizia diverrebbe in qualche modo un gioco di sorte, ed i Tribunali convertirebbonsi in tanti cancelli di lotterie, dove iniqui speculatori verrebbero ad arrischiare una somma sulla speranza di guadagnarne una maggiore.

A fronte di tutte queste ragioni sembrami doversi ritenere di assai poco momento quelle che in appoggio dell' opinione contraria si sono dedotte da considerazioni puramente economiche, voglio dire, dal risparmio che al pubblico ed a' privati verrebbe a procacciare l' abolizione degli appelli; perciocchè rispetto al primo qualunque economia comperata col sagrifizio della giustizia sarebbe odiosa in se medesima e nociva poi sotto altri più importanti riguardi; rispetto al privato interesse non mi saprei dire primieramente se, giusta le osservazioni de' più riputati Pubblicisti, le tasse sugli atti di Giustizia sieno veramente giustificabili, e se per avventura non convenisse me-

glio abolirle del tutto: soggiugnerò inoltre che, col sistema pure di queste tasse, dovendo per regola la parte soccombente pagare in fine tutte le spese di lite, le appellazioni non saranno per pesare che sull' economia di coloro che capricciosamente o per puro spirito di defatigazione fossero per valersi di questo legale rimedio. Nulla dirò intorno l' altra osservazione che gli appelli prolungando le liti influiscono a rendere più durevoli le animosità, essendo non solo per se stessa di alcun peso, ma sembrandomi al contrario che gli odj nascenti da' litigj diverrebbero ben più radicati e velenosi qualora si lasciasse vigere nell' uomo in tutta la sua forza il dubbio di essere stato da una sentenza fallace ed ingiusta spogliato de' suoi diritti. Lo stesso Sig. Berenger, al quale siffatte osservazioni non sono sfuggite, le ha pur esso dichiarate al di sotto dell' importanza del tema ch' egli proponeva.

Si ha per tanto ogni ragione di credere che la necessità delle revisioni in materie civili sia stata, non dirò ben conosciuta, ma sentita in qualche modo dai fautori anco dell' opinione contraria. Scorgendo eglino, a quanto sembra, che un certo vuoto pericoloso andava a lasciare l' abolizione degli appelli si sono sforzati di dimostrare la possibilità di supplirvi con altri mezzi. Si è in primo luogo considerata la Corte di Cassazione come una istituzione che poteva sufficientemente garantire contro il pericolo dell' errore. Ma ognuno conosce che l'autorità di questa Suprema Magistratura Giudiziaria non può intervenire se non quando vi sia interessata la Legge: ed è ben noto d'altronde essere moltissimi i casi a cui la legge non può provvedere, ed infiniti poi quelli ove si quistiona del fatto e non del diritto, e sotto l' impero massime di una legislazione chiara, precisa e ben conosciuta nel suo spirito le quistioni non sarebbero che di quest' ultima categoria. Il ricorso per

cassazione non sarebbe dunque che un rimedio parziale e limitato ad un ristretto numero di casi. Di più quand'anche estendere si volesse la giurisdizione di questa Suprema Corte alle questioni di fatto, osserverò che le condizioni essenziali ad una buona organizzazione non si troverebbero neppure per siffatto modo pienamente adempiute; ed io posso dimostrarlo valendomi delle stesse armi che i propugnatori dell'opinione opposta hanno usate per combattere l'istituzione degli appelli. Sentiamo in fatti come il Sig. Royer-Collard si esprima a tale proposito: — « *Les plus grands partisans de l'appel ne donnent que deux bonnes raisons pour le maintenir: il est nécessaire, disent-ils, qu'on ait des moyens de redressement, parce que les juges peuvent se tromper, et parce que les juges peuvent prévariquer. Ces raisons sont peu solides: sans doute, il peut y avoir des erreurs et des prévarications; mais n'oublions pas que les juges de première instance sont des juges, et que les juges d'appel sont des juges. Ainsi, dans un appel on demande à un juge de réformer la décision d'un autre juge. Placés entre deux juges, qui nous dira de quel côté se trouvent la vérité et l'integrité?* » — Ebbene! soppresse le Corti di appello, perchè dovremo noi dimenticare che i giudici di prima instanza sono de' giudici, e che i giudici di Cassazione sono pure de' giudici? Cos'altro si fa con un ricorso per cassazione, se non che domandare ad un giudice di riformare la decisione di un altro giudice? Ed allora perchè non dovremo noi egualmente dubitare da qual lato si trovino la verità e l'integrità? Ma andiamo innanzi. — *Encore une considération*, prosegue lo stesso Autore, *sur la possibilitè de l'erreur. Je disais tout à l'heure qu'entre deux jugemens qui se contredisent, il est impossible de déterminer quel est le bon. Allons plus loin, du moment où la cour d'appel a réformé la sentence des premiers juges, il y a un fait cer-*

tain, c' est que l' un des deux tribunaux s' est trompé. Ce partage d' opinions engendre nécessairement le doute le plus affligeant. Si au contraire il n' y a qu' un jugement, le doute ne sera jamais declaré authentiquement; le juge pourra s' être trompé, mais au moins la décision aura toutes les apparences de la vérité, et toute la foi qui lui est due. » — Ma dal momento che la Corte di Cassazione avrà riformato la sentenza de' primi giudici avremo certamente un fatto identico, cioè, che l' uno o l'altro de' due Tribunali si è ingannato: e perchè dunque la diversità delle opinioni in questo caso non dovrà generare quello stesso *doute affligeant* che si fa nascere dai difformi giudizj del primo Foro e della Corte di appello? Si dirà forse che la Corte di Cassazione composta essendo di giudici più numerosi e più illuminati è meritevole di tutta la confidenza? Risponderò col Sig. Berenger; perchè non ritenere la sola Corte di Cassazione e non fare da questa sola decidere direttamente tutte le quistioni? Allora soltanto si potrà avere quell' unità di giudizio che si desidera, allora, come vuole il Sig. Royer-Collard, il dubbio non sarà mai dichiarato autenticamente, e se pure il giudice abbia potuto inganarsi, la decisione almeno avrà, come si dice, tutte le apparenze della verità e tutta la fede che l' è dovuta. Il rimedio proposto è dunque evidentemente combattuto da quelle stesse ragioni che sono state addotte in appoggio dell' abolizione degli appelli, nè mi saprei dire come i partigiani di questa opinione non abbiano avvertita la strana contradizione, in cui andavano a cadere. Ma veniamo a noi, consideriamo pur anco la cosa sotto quel punto di vista, nel quale fu da noi ravvisata. Egli è vero che il ricorso in Cassazione offrendo l' adito ad una revisione porge, per quanto è stato da noi addotto, il rimedio contro la possibilità di un primo errore; ma primieramente perchè il rimedio fosse costante bi-

sognerebbe estendere la giurisdizione di questa Suprema Corte alle quistioni anco di fatto, ed allora divenendo ella una vera Corte di appello si verrebbe ad ammettere in qualche guisa la mia tesi. In secondo luogo ho fatto vedere che se la revisione del primo giudicato soddisfa ai riguardi della verità ed al bisogno dell'opinione, non adempie però sempre a quelli che sono dovuti alla persuasione de' litiganti, e del pubblico, e che a conciliare eziandio siffatta cosiderazione non meno interessante vi vuole in ogni caso pluralità di giudizj uniformi, la quale non si può conseguire senza mantenere, oltre la Suprema Corte, un doppio grado di giurisdizione.

Scorgendo il Sig. Berenger che il ricorso in Cassazione non suppliva che parzialmente al bisogno della revisione ha proposto per le quistioni di fatto il rimedio conosciuto dalla Procedura Franse sotto il nome di *requête civile:* È questo uno straordinario provvedimento, mercè di cui si è ammessi in taluni casi a riprodursi dinanzi alla stessa Autorità che ha giudicato per invitarla a rettificare l'errore corso nel primo giudizio. Allora soltanto, a mio credere, potrebbero forse le parti ripromettersi un qualche successo dall' uso di questo rimedio quando nella prima discussione sia stato ommesso o posto innanzi alcun fatto che influisca ad alterare lo stato della quistione, e possa quindi servire a giustificare ne' giudici una ritrattazione decorosa. Ma allorquando la sentenza meriti di esser rettificata non perchè alcuna circostanza materiale sia stata ommessa, non perchè qualche fatto estraneo alla quistione vi sia stato abusivamente introdotto, ma per fallaci o dannosi principj, per viziose argomentazioni, per ragioni non avvertite o non bene sviluppate, ed altri motivi simili, qual esito, domando io, dovrebbesi attendere dal rimedio che viene suggerito? Il procedimento proposto diverrebbe in simili casi oltrag-

giante pel Tribunale che ha giudicato, nè si potrebbe quindi sperare giammai che gli stessi giudici, a fronte pure delle ragioni più chiare e convincenti, volessero con una seconda sentenza segnare una ritrattazione ingiuriosa alla loro dottrina ed al loro intendimento. Con molta saggezza di fatti noi vediamo che il rimedio della *requête civile* ne' diversi casi pe' quali è ammesso dalla procedura Francese ha sempre per base l'errore *involontario* de' giudici.

Venendo ora al risultamento di tutta questa discussione credo di poter conchiudere, che la revisione de' giudicati è una condizione indispensabile all' esatta amministrazione della giustizia, perocchè assicura per più vie il trionfo della verità ed offre all' opinione pubblica una efficace guarentigia contro il pericolo dell' errore; che se la revisione soddisfa al voto della ragione ed al bisogno dell' opinione pubblica, potrebbe però ne' casi di giudizj discordi dar luogo ad un risultamento sfavorevole alla persuasione che deesi avere sulla rettitudine della sentenza; che per conciliare eziandio siffatto importante riguardo altra migliore via non si ha, una volta ammessa la necessità della revisione, che la pluralità di uniformi giudizj, la quale non può ottenersi che mantenendo la triplice giurisdizione tuttavia in vigore, convenientemente però modificata nell' applicazione sua; che per conseguenza le Corti di appello vogliono essere tenute ferme, senza di che anzi cadrebbesi irreparabilmente in que' medesimi inconvenienti, intendo dire, in quella sconfortante incertezza, in quell' affligente dubbio che nascono dalla difformità di due successivi giudizj, e che sono stati addotti come uno de' principali argomenti per l'abolizione delle Corti di appello.

Eccovi, Onorevole Commissione, Professori egregj, rispettabili uditori, i brevi cenni, co' quali da soverchia arditezza forse indotto mi sono preso la

libertà di occupare in oggi alcun poco la Vostra attenzione. So bene che non vi avrete trovato nè pensieri, nè sviluppi adequati alla natura del soggetto; ma mi reputerò ben pago qualora io mi sia riuscito non già a farvi pienamente decidere per l' opinione ch' io sostengo, ma a farvi sentire almeno ch' ella non è senza fondamento, e che conviene quindi consultar meglio il voto della Scienza pria di dichiararsi per l' opinione contraria.

Dovrei quì por termine al mio discorso, ma un sacro dovere m' invita a prevalermi per brevi istanti ancora della Vostra sofferenza per dare sfogo ai fervidi sentimenti, da cui sento compreso l' animo mio volgendo il pensiero alla solennità di questa giornata. Non v' ha certo, a mio credere, nel corso della vita momento più lieto di quello, in cui dato è all' uomo di conseguire il guiderdone di onorate fatiche; ma questo istante diviene in pari tempo sorgente di novelle cure quando il guiderdone sia tale da aprire a chi l' ottiene un nuovo campo dov' egli è chiamato a mostrarsene pienamente meritevole. Tale io considero essere la condizione di chiunque, compiuti gli studj in qualsivoglia genere, giunga al punto di conseguirne il grado relativo; e tali, io lo confesso, sono le idee che m' occupano l' animo in questo giorno, in cui avendo io l' onore di ricevere la Laurea di Dottore in Legge sento in tutta la sua forza il dovere che a me incombe di avvalorare sempre più con una condotta avvenire l' attestazione che in quel Diploma contiensi. Mancando a ciò mancherei a me medesimo, mancherei alla più inviolabile gratitudine; ma al solo tempo è dato il far conoscere com' io sarò di questo dovere fido osservatore e scrupoloso. Piacciavi dunque per ora gradire, Onorevole Commissione, Professori distinti che m' onoraste del favorevole Vostro voto, l' espressione ingenua della verace e profonda mia riconoscenza, e qual pegno che sarà ella per rimanere

indelebile nell'animo mio vogliate in questo momento accogliere la solenne mia assicurazione che ogni studio ogni fatica sarà in ciascun tempo da me usata per rendermi costantemente degno del grado che mi viene conferito.